



Roberto Baldassarri
Notaio

Repertorio n. 65.117

Raccolta n. 43.551

MODIFICA DI STATUTO DELLA
"FONDAZIONE MUSEO S.CECILIA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro (2024) e questo giorno ventidue (22) del mese di aprile, in Grosseto, nel mio studio, Piazza Lamarmora n. 10, alle ore

A richiesta della **"FONDAZIONE MUSEO S.CECILIA"**, con sede in Massa Marittima, Corso Diaz n. 28, complesso di San Pietro all'Orto, Codice Fiscale 01269820534, Ente avente personalità giuridica ed iscritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private (D.P.R. 361/2000) in data 16 ottobre 2002 al n. 215, avanti a me dottor **Roberto Baldassarri** Notaio in Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, è presente RONZONI LORENZO nato a Campogalliano il 13 agosto 1938, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente della fondazione predetta.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di essere riunito in questo luogo ed ora il consiglio direttivo della fondazione stessa e mi richiede di assistervi redigendone il relativo verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea lo stesso RONZONI LORENZO il quale constatata:

- la regolarità delle formalità di convocazione;
- la presenza dell'intero consiglio direttivo nelle persone di RONZONI MARIA ELENA nata a Carpi il 13 settembre 1965, RONCAGLIA LILIANA nata a Campogalliano il 12 novembre 1940 e RONZONI DAVIDE nato a Carpi il 9 marzo 1968, oltre a se medesimo;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita ed atta quindi a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo Statuto;
2. Iscrizione al R.U.N.T.S.

Aperta l'adunanza il Presidente espone i motivi, peraltro già noti ai consiglieri, che hanno indotto alla formulazione del predetto Ordine del Giorno, riguardante le modifiche dello statuto, al fine di adeguarlo alle novità legislative introdotte dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare fa presente che:

- la **"FONDAZIONE MUSEO S.CECILIA"** è stata costituita con atto ai rogiti del notaio Monica Rossi in data 22 marzo 2002 repertorio n. 28625, registrato a Modena il 9 aprile 2002 al n. 1742;
- la medesima fondazione, ad oggi, non è iscritta ad alcun registro;

REGISTRATO

a GROSSETO

il 29 aprile 2024

al n. 2926 serie 1T

- a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017;

- ricorrendone i presupposti, la fondazione acquisisce personalità giuridica mediante le modalità previste dalla legge e precisamente mediante l'iscrizione al RUNTS;

- tuttavia, ai sensi dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 117/2017, la fondazione potrà iscriversi al RUNTS, senza ottenere la personalità giuridica, potendo però fruire di tutti i benefici previsti dal Codice del terzo settore e in generale delle disposizioni di legge previste per gli ETS;

- la "FONDAZIONE MUSEO S.CECILIA" al fine della suddetta iscrizione intende, pertanto, aggiornare il proprio statuto con le previsioni di cui al D.Lgs. 117/2017, il tutto nella nuova versione già messa a disposizione dei membri dell'organo amministrativo.

Il consiglio direttivo, udita l'esposizione del Presidente e ritenuta la necessità di provvedere in merito, dopo breve discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

1) di approvare il testo rielaborato dello statuto della Fondazione composto di 26 (ventisei) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", con la precisazione che a seguito di quanto sopra la fondazione assume la seguente denominazione "FONDAZIONE MUSEO S.CECILIA - ENTE DEL TERZO SETTORE" o più brevemente "FONDAZIONE MUSEO S.CECILIA - E.T.S.";

2) di delegare all'organo direttivo l'adempimento delle pratiche e formalità occorrenti per la legale validità della sopra adottata deliberazione, anche attraverso successivi atti integrativi che dovessero essere richiesti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A questo punto, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno essendo le ore 12,45

La Parte:

- dichiara di aver preso visione dell'Informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e di averne ricevuto copia, consentendo al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa;

- mi autorizza a rilasciare copie del presente atto a favore di chiunque ne faccia richiesta;

- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in cinque pagine di due fogli e da me letto al comparente in assemblea il quale su mia domanda lo approva alle ore 12,50

F.TO: LORENZO RONZONI

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

**Allegato "A" del n. 43.551 di Raccolta
S T A T U T O**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione **"FONDAZIONE MUSEO S.CECILIA - Ente Terzo Settore"** in sigla **"FONDAZIONE MUSEO S.CECILIA - ETS"**.

ART. 2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Massa Marittima, Corso Diaz n. 28, complesso di San Pietro all'Orto,

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, la Fondazione non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di programmare, gestire e promuovere attività ed iniziative dirette alla conoscenza e alla valorizzazione degli strumenti musicali a tastiera – organi, clavicembali, fortepiani – oltre ad attività collaterali, e della cultura musicale in genere, atte a favorire la crescita culturale della collettività e a stimolare lo sviluppo del turismo.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione collabora con gli Enti preposti alla salvaguardia, il recupero e la fruizione di beni museali analoghi a quelli di cui alle raccolte del Museo S. Cecilia, prioritariamente in ambito regionale.

In particolare, la Fondazione provvede a garantire:

- a) l'allestimento, il funzionamento, la gestione e l'amministrazione del Museo S. Cecilia di Massa Marittima, con particolare riferimento alla conservazione, la tutela, il restauro e la valorizzazione delle raccolte strumentali e documentarie in esso contenute, compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste nell'ambito del bilancio annuale approvato;
- b) la realizzazione delle attività promozionali ordinarie e straordinarie, oltre alle attività collaterali ritenute opportune, nell'ambito di una organica programmazione finalizzata allo sviluppo della offerta museale territoriale, anche in collaborazione con altre istituzioni museali, ed enti pubblici o privati.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvaler-

si delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 4) DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 5) Fondatori

1. Sono Fondatori originari il Prof Lorenzo Ronzoni, Lilia-na Roncaglia, Davide Ronzoni e Maria Elena Ronzoni.

2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente.

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce con propria deliberazione annuale l'importo minimo e il periodo minimo di versamento necessari per assumer la qualifica di Fondatore di cui al precedente comma; il rispetto di t condizioni consente il diritto alla nomina a Fondatore, qualifica che permane per il relativo periodo previsto di versamento, e che può essere confermata alla scadenza, con la rinnovata assunzione dell'impegno d' cui sopra.

ART. 6) Partecipanti Aderenti e Sostenitori.

1. Possono ottenere la qualifica di Aderenti, le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, esprimano la volontà di aderire alla stessa, al fine di contribuire al la realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, per un periodo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo, e in misura non inferiore a quella annualmente stabilita dal Consiglio medesimo con propria deliberazione.

2. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che esprimano la volontà di aderire alla stessa, al fine di contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi diversi, resi a titolo gratuito, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. Tali contributi potranno consistere a titolo esemplificativo e non esclusivo in: attività, servizi, consulenze professionali occasionali o continuative, prestazioni di varia natura, donazioni o diritti d'uso su beni strumentali idonei al raggiungimento delle finalità statutarie.

3. Aderenti e Sostenitori possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.

ART. 7: Consulta degli Aderenti e dei Sostenitori.

1. La Consulta è costituita da soci Aderenti e Sostenitori e si riunisce alme no una volta all'anno per essere informata e discutere sull'andamento economico ed artistico della Fondazione, sui progetti futuri dell'Ente e per riceverne idee e proposte non vincolanti per le attività da svolgere.

2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
3. Alla Consulta spetta il compito di eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'articolo 12 del presente Statuto.
4. La Consulta è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso è . convocata in periodo ritenuto opportuno.

TITOLO II

PATRIMONIO

ART. 8) PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 7.752,00 (*settemilasettecentocinquantadue virgola zero zero*).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome del relativo logo, nonché della denominazione delle future manifestazioni e iniziative ad essa collegate; può tuttavia consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

TITOLO III

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 9) ORGANO DIRETTIVO

La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di quattro a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

L'organo direttivo resta in carica tre esercizi, con scaden-

za alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dai Soci Fondatori, o dai loro eredi, e sono rieleggibili anche più volte; ciascun Fondatore, o suoi eredi, può nominare un Consigliere, scegliendolo sia tra i Soci Fondatori stessi che tra persone estranee.

La Consulta degli Aderenti e dei Sostenitori ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo qualora le predette categorie di soci assicurino alla Fondazione un apporto stabilito nella misura minima e nel periodo minimo previsto dal Consiglio medesimo con propria deliberazione.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

I componenti il Consiglio Direttivo cessano dalle loro funzioni per:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo direttivo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo organo direttivo provvede il fondatore, ovvero, in sua assenza, i suoi eredi, all'unanimità.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le

suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto il fondatore, ovvero, in sua assenza i suoi eredi.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo o il fondatore, ovvero, in sua assenza i suoi eredi.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno tre giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, il direttore, ove nominato, e l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto a intervenire

siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono riservate le seguenti attribuzioni specifiche:

- a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 4;
- b) approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di cui all'art. 6, proposti dal Presidente;
- c) approvare i regolamenti;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- e) deliberare le tariffe annuali relative, in particolare, agli ingressi del Museo S. Cecilia e/o praticate in occasione di iniziative temporanee specifiche;
- f) approvare le modifiche statutarie con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti;
- g) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 14 possano divenire Aderenti e Sostenitori;
- h) deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Fondatori;
- i) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ;
- l) deliberare l'importo dell'indennità di funzione annuale da attribuire al Presidente;
- m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

ART. 12) RAPPRESENTANZA

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza della fondazione spetta al Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di (i) un amministratore unico, quest'ultimo ha la rappresentanza della fondazione; (ii) di più amministratori, la rappresentanza della fondazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Il Presidente della Fondazione, individuato in sede di costituzione, è il Prof. Lorenzo Ronzoni.

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina il Vice Presidente;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di

fronte a terzi;

c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando legali;

d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

e) può delegare singole funzioni al Vice Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;

f) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

g) sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma annuale e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;

h) può, nei limiti stabiliti dal Consiglio, accettare donazioni ed eredità di modesta entità;

i) sovrintende alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, anche attuando le decisioni degli organi della stessa;

l) è responsabile, in particolare, della gestione generale ed economico-finanziaria del Museo S. Cecilia, e della conduzione delle iniziative collaterali approvate;

k) predispone e presenta al Consiglio Direttivo le proposte dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici, comprese le eventuali spese di investimento, le variazioni di bilancio, nonché il bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni;

l) dirige il personale della Fondazione; in particolare il Presidente provvede in nome e per conto della Fondazione, nell'ambito e nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione del personale dipendente, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro;

m) esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio stesso con apposito regolamento o, comunque, con propria deliberazione;

n) propone le iniziative promozionali ritenute opportune;

o) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

i) Il Presidente, nell'espletamento delle funzioni di cui alle precedenti lettere da (i) a (o), può avvalersi di un collaboratore in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica.

Il Presidente verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di

efficacia, efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestoria a tali criteri.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il fondatore, ovvero, in sua assenza, i suoi eredi, all'unanimità.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.)

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. <<indicare articolo>> che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il fondatore, ovvero, in sua assenza i suoi eredi diretti, i quali provvedono all'unanimità.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO IV

BILANCIO

ART. 16) BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 17) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 18) EROGAZIONE DELLE RENDITE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

ART. 19) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'organo direttivo.

ART. 20) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 21) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 22) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

art. 23) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Grosseto.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Grosseto.

ART. 25) Recesso.

1 A Fondatori, Aderenti e Sostenitori è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dal articolo 24 del codice civile.

4. In particolare, i Fondatori e gli Aderenti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza di tale periodo.

5. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.

6. In particolare, i Fondatori, gli Aderenti o i sostenitori che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio Direttivo.

ART. 26) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.TO: LORENZO RONZONI

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO